

## Contratto per la determinazione del compenso professionale

Con il presente contratto il sig..prof. /ATA / la sig.ra/Prof.ssa (nome e cognome)  
CONVENZIONE PER ISCRITTI alla Federazione UIL – Scuola Rua

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_

**(di seguito per brevità il Cliente) ricevuta l’informativa sulla tipologia di ricorso per “BONUS EDUCATORI” contro il M.I.M.**

**Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; - il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, Il comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette**

### CONFERISCE

all’avv. Domenico Naso (di seguito per brevità il Professionista) l’incarico di assistenza e difesa legale nella vertenza giudiziale contro il M.I.M. avente ad oggetto: **“BONUS EDUCATORI”**.

### PATTUISCE

con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue: Spese **pari ad € 00,00 (00)**.

**Onorari: nella misura 10 % (dieciPERCENTO)** oltre oneri fiscali iva (22%) e cassa avvocati (4%) rimborso spese generali 15 % in caso di condanna del Ministero Istruzione (**success fee**).

Il calcolo degli onorari verrà, pertanto, determinato in base al vantaggio economico lordo complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al valore economico ottenuto e corrispondente alla c.d. “CARTA DOCENTE” in forza della sentenza (**success fee**). Gli onorari liquidati in sentenza verranno inoltre riconosciuti a favore dello Studio quali antistatari senza concorrere a determinare la quota degli onorari di cui al punto precedente nei limiti previsti per i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.** Codice deontologico Forense E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, **fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.**

### Termini di corresponsione del compenso:

L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze

- 1) Onorari unicamente in caso di esito positivo del ricorso presentato e deciso dal Tribunale.
- 2) Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito. L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima ove riconosciute nella sentenza emessa dal Tribunale, in quanto potrà dichiararsi antistatario.

**In caso di non accoglimento del ricorso il Cliente non dovrà versare alcun onorario allo Studio**

In caso di revoca dell'incarico conferito ovvero di revoca dell'iscrizione al Sindacato UIL il Cliente verserà gli onorari sulla base del D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni sulla base dei valori medi previsti dalla normativa vigente.

Data \_\_\_\_\_

**Firma Cliente**

.....